

Capitolato Speciale di Appalto

Affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione di una campagna di comunicazione attraverso la messa in onda, presso le principali emittenti del Veneto, di un programma televisivo prodotto da Veneto Agricoltura.

Titolo 1

indicazioni generali sull'appalto

Art. 1. Definizioni

Per “Agenzia” s’intende l’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto, alla quale viene affidato il servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’appalto.

Per “Stazione appaltante” e “Committente” s’intende Veneto Agricoltura, Azienda regionale per i settori Agricolo, Forestale e Agro-alimentare che affida all’Agenzia il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

Art. 2. Oggetto dell’appalto

Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura dei servizi finalizzati alla progettazione ed esecuzione di una campagna di comunicazione attraverso la messa in onda, presso le principali emittenti del Veneto, di un programma televisivo prodotto da Veneto Agricoltura su incarico della Regione Veneto, su temi legati al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, ai Parchi e Aree Protette venete e ai diritti dei Consumatori.

Art. 3. Durata dell’appalto

L’appalto si svolgerà presumibilmente nel corso dell’anno 2014, essendo i servizi richiesti legati alla durata del Progetto “Iniziativa di studio, informazione, divulgazione e comunicazione a supporto del Programma di sviluppo rurale” Mis. 511, che scadrà il 03.11.2014, salvo proroghe.

Art. 4. Importo presunto dell’appalto

L’importo a base di gara per il servizio di da affidare all’Agenzia di comunicazione ammonta a € 191.803,28 oltre IVA. La suddetta cifra è onnicomprensiva ed include, tra l’altro, l’acquisto dei tempi di trasmissione del programma televisivo presso le emittenti.

Nella formulazione dell’offerta l’agenzia dovrà tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri ed obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio e quindi sulla determinazione del prezzo offerto.

Titolo 2

specifiche tecniche del servizio

Art. 5. Individuazione emittenti televisive

Il presente appalto ha l’obiettivo principale di trasmettere n.40 puntate di un programma televisivo di 12 minuti realizzato da Veneto Agricoltura su temi di interesse regionale legati al mondo agricolo, ai parchi e ai consumatori, raggiungendo la massima “copertura mediatica” possibile sul territorio.

Il servizio richiesto all’Agenzia prevede quindi da parte di quest’ultima l’individuazione di un congruo numero di emittenti private del Veneto che, nel loro complesso, soddisfino tale richiesta assicurando visibilità al programma e fidelizzazione del telespettatore.

5.1 limiti e condizioni

Il numero di emittenti proposte per il presente servizio in appalto non potrà essere inferiore a 7 (sette); questo limite rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali che l'Agenzia è tenuta ad offrire al fine di assicurare le esigenze sopra descritte; ogni ulteriore emittente individuata costituirà un elemento migliorativo da computare nel punteggio in sede di valutazione dell'offerta, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.

Per emittenti televisive si intendono quelle aziende strutturalmente organizzate che diffondono il proprio segnale principalmente attraverso il digitale terrestre.

Ogni emittente deve prevedere all'interno del proprio palinsesto almeno 1 notiziario e l'Agenzia dovrà specificare quante edizioni dello stesso vengono trasmesse.

L'Agenzia dovrà proporre solo emittenti televisive con programmazione di tipo generalista che prevedano spazi di informazione e approfondimento.

5.2 rapporto con le emittenti

I contratti, la gestione degli spazi di messa in onda, i tempi e modi di pagamento dei servizi alle emittenti individuate saranno a completo carico dell'Agenzia affidataria escludendo la pretesa di qualsivoglia corrispettivo o rimborso da parte della Stazione appaltante.

Art. 6. Servizio di messa in onda del programma televisivo

In fase di progettazione della campagna televisiva l'Agenzia dovrà tenere presenti e rispettare le seguenti indicazioni tassative per la messa in onda di ogni puntata del format televisivo di 12 minuti, prodotto da Veneto Agricoltura, che sarà messo a disposizione di ogni emittente individuata presso un server a cui sarà possibile accedere tramite credenziali fornite in un secondo tempo.

6.1 numero di puntate e periodicità

Veneto Agricoltura provvede alla produzione di n. 40 puntate di un programma televisivo di complessivi 12 minuti circa realizzato per metà (6 minuti) su temi del Programma di Sviluppo Rurale, per un terzo (3 minuti) su temi legati al mondo dei Parchi e delle Aree Protette della Regione Veneto, e un terzo (3 minuti) su temi inerenti la tutela dei consumatori.

La programmazione della messa in onda sarà settimanale.

6.2 messa in onda e ripetizioni

Ogni puntata del format in questione dovrà essere trasmessa per almeno tre (3) volte nell'arco della settimana. Le tre (3) ripetizioni dovranno essere concentrate nelle giornate di venerdì, sabato e domenica immediatamente successive alla comunicazione di disponibilità della puntata sul server dedicato. Ogni ulteriore ripetizione rispetto alle tre (3) minime richieste costituirà un elemento migliorativo da computare nel punteggio in sede di valutazione dell'offerta, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara

L'Agenzia avrà cura di stabilire con ogni emittente la messa in onda delle ripetizioni in fasce di alto ascolto di cui almeno una (1) a ridosso del TG più importante (sera).

6.3 reportistica e controllo

L'Agenzia affidataria sarà tenuta ad effettuare controlli a campione per verificare l'effettiva e corretta messa in onda del programma. Avrà cura inoltre di effettuare una verifica mensile sui dati Auditel delle emittenti censite suddivisa per fasce orarie.

Sulla base della documentazione raccolta l'Agenzia fornirà quindi alla Stazione appaltante una relazione trimestrale, completa di valutazioni oggettive sull'efficacia del progetto.

Titolo 3

Obblighi e oneri nell'esecuzione del servizio

Art. 7. Obblighi e oneri a carico dell'Agenzia

Sono a carico dell'Agenzia, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle prestazioni delle attività e dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggi di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

L'Agenzia dovrà garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute del Capitolato Speciale di Appalto, nel Disciplinare di gara, nell'Offerta Tecnica e nel successivo Contratto.

E' fatto obbligo all'Agenzia di vigilare sul corretto svolgimento del servizio verificando modalità, tempi ed integrità delle puntate messe in onda (a campione) dando immediata comunicazione alla Stazione appaltante di eventuali disservizi.

Art. 8. Oneri a carico della Stazione appaltante

La Stazione appaltante, a fronte di quanto richiesto nella presente procedura, si impegna a rendere disponibile ogni puntata del programma da mettere in onda presso un server dedicato dandone immediata comunicazione all'Agenzia.

Art. 9. Responsabile del servizio

Il Committente e l'Agenzia, dopo la stipula contrattuale, indicheranno i nomi del rispettivo personale di riferimento che sarà incaricato di gestire gli aspetti organizzativi e gestionali del contratto.

Titolo 4

Valutazione del servizio e penalità

Art. 10. Valutazione del servizio

Il servizio fornito dovrà corrispondere a quanto disciplinato dal presente Capitolato Speciale di Appalto, nell'Offerta Tecnica e nel successivo Contratto. E' facoltà della Stazione appaltante effettuare in qualsiasi momento e senza preavviso, per mezzo del proprio referente oppure tramite terzi da essa incaricati, controlli al fine di verificare la rispondenza del servizio fornito.

Nell'eventualità che a seguito delle suddette verifiche, il servizio offerto non corrispondesse alle caratteristiche concordate, la Stazione appaltante potrà applicare le penali previste all'articolo successivo, fatto salvo, in ogni caso, la facoltà di risolvere il contratto.

L'Agenzia avrà facoltà di presentare le proprie giustificazioni entro 3 (tre) giorni dalla notifica della contestazione. Trascorsi 3 (tre) giorni o qualora le giustificazioni non fossero soddisfacenti, la Stazione appaltante provvederà a detrarre l'importo delle penali mediante ritenuta diretta sulla liquidazione del primo corrispettivo utile e, ove mancasse il credito, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione definitiva. L'Agenzia in quest'ultimo caso

dovrà provvedere a ripristinare nel suo valore la cauzione definitiva nel termine di 10 (dieci) giorni.

Art. 11. Inadempienze e penalità

Salve diverse sanzioni previste da disposizioni normative, il Committente, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare, oltre alle spese straordinarie che abbia dovuto sostenere per assicurare la regolarità e funzionalità della propria attività, le penali previste dal presente articolo.

Nel caso un controllo effettuato dalla Stazione appaltante, o da un terzo incaricato, metta in evidenza un servizio con caratteristiche difformi da quelle concordate, verrà applicata una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00).

Qualora nel corso di un trimestre siano applicate almeno due penali, la Stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto incamerando il deposito cauzionale definitivo, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'Agenzia dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente.

Eventuali cause di forza maggiore che pregiudicassero la qualità del servizio oggetto del presente capitolato, dovranno essere immediatamente notificate dall'Agenzia con lettera raccomandata A/R (anticipata via mail) o tramite pec (venetoagricoltura@pecveneto.it) e circostanziate a pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, al Settore Ufficio Stampa, Comunicazione, Europe Direct Veneto - V.le dell'Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD) email ufficio.stampa@venetoagricoltura.org.

Titolo 5

Norme sulla privacy e diritto d'autore

Art. 12. Privacy sui dati e sulle informazioni

L'Agenzia è tenuta al segreto rispetto a tutti i dati, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, anagrafici e/o di qualunque altro genere relativi all'attività della Committente di cui verrà a conoscenza nello svolgimento del servizio. In nessun caso sarà comunque consentito il prelievo e la divulgazione non autorizzata dei suddetti dati e materiali, pena la risoluzione del contratto e relativo addebito dei danni causati dall'uso improprio.

Art. 13. Diritto d'autore

Il Committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Agenzia utilizzi, nell'esecuzione dell'appalto, dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'Agenzia si obbliga a dare immediato avviso al Committente di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui al precedente comma della quale sia venuta a conoscenza.

Titolo 6

Corrispettivo e modalità di pagamento

Art. 14. Fatturazione

Veneto Agricoltura ha progettato con la Regione Veneto la realizzazione programma televisivo finanziato da più soggetti che si completa attraverso l'affidamento del servizio di progettazione ed esecuzione della campagna televisiva oggetto del presente capitolato.

Considerata quindi l'esigenza di Veneto Agricoltura di rendicontare le spese sostenute sulla base delle diverse tematiche così come esplicitate all'art. n. 2 del presente Capitolato, all'Agenzia affidataria verrà richiesta l'emissione di più fatture per ogni tranche di pagamento come di seguito prevista, suddividendo il corrispettivo sulla base delle indicazioni che verranno fornite dall'Azienda.

I pagamenti verranno eseguiti a mezzo bonifico bancario tramite l'Istituto di Credito della Committente entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura nel seguente modo:

- 10% del totale, dopo la messa in onda della prime 3 puntate;
- 50% del totale, dopo la messa in onda di almeno 20 puntate;
- il saldo, dopo la messa in onda di tutte le puntate prodotte.

In caso di irregolarità formale o sostanziale delle fatture i termini di pagamento vengono interrotti, previa comunicazione formale all'Agenzia.

Art. 15. Tracciabilità

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 Agosto 2010, n. 136 anche in virtù della determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 Luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 Agosto 2010, n. 136".

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Azienda ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'aggiudicatario è tenuto a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, utilizzato anche non in via esclusiva, per le commesse pubbliche, nonché le generalità ed il codice fiscale della/e persona/e delegata/e ad operare su di esso, con indicazione di ruolo e poteri.

Si ricorda che tutti i movimenti finanziari relativi al contratto in oggetto dovranno essere registrati su tale conto e saranno effettuati secondo le modalità previste dalla Legge n. 136/2000 e s.m.i. L'indicazione di tale conto è quindi necessario e indispensabile per i pagamenti a favore dell'operatore economico medesimo.

Titolo 7 Oneri amministrativi e contrattuali

Art. 16. Spese del contratto

Sono a carico dell'Agenzia tutte le spese del contratto, compresi diritti e registrazioni e tutte le altre spese inerenti il contratto stesso, attuali o conseguenti.

Art. 17. Rinuncia all'aggiudicazione

Qualora l'Agenzia rinunci all'aggiudicazione non potrà avanzare alcuna azione di recupero del deposito cauzionale costituito. La Stazione appaltante in tal caso richiederà il risarcimento danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i proprio interessi.

Art. 18. Recesso da parte della Stazione appaltante

Il Committente potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, anche se è stata già iniziata la prestazione, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari da comunicarsi all'Agenzia con lettera raccomandata A.R. o pec purché tenga indenne la stessa dalle spese sostenute e dalle prestazioni rese.

Art. 19. Disdetta del contratto da parte dell'Agenzia

Qualora l'Agenzia intenda recedere dal contratto prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa, la Stazione appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In questo caso nulla è dovuto all'Agenzia per gli investimenti eventualmente messi in atto per l'attivazione del contratto.

Art. 20. Diffida ad adempiere - Risoluzione di diritto del contratto

Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto alle caratteristiche richieste, la Committente ha la facoltà di rifiutare e di intimare, con lettera raccomandata o pec, di adempiere alle prestazioni pattuite, fissando un termine perentorio non superiore a 15 giorni entro il quale l'Agenzia di deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il Contratto è risolto di diritto.

Art. 21. Deposito cauzionale

A garanzia dell'offerta i candidati sono tenuti a presentare congiuntamente all'offerta, l'attestazione di costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari a Euro 3.836,07 (tremilaottocentotrentasei/07), secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Tale deposito verrà restituito all'Agenzia aggiudicataria in seguito alla costituzione della cauzione definitiva, mentre agli altri concorrenti la restituzione avverrà con le modalità di cui all'art. 75 del D.Lgs. 163/2006.

A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l'impresa aggiudicataria è tenuta a prestare una cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo del contratto, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

Fatto salvo il risarcimento del maggior danno a favore della Committente, la mancata presentazione della cauzione nei termini indicati comporta la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte della stessa. Per l'Agenzia aggiudicataria il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, alla scadenza del contratto, fino a che non sarà definita ogni eventuale contestazione o controversia.

Art. 22. Subappalto e cessione del contratto

E' assolutamente vietato il subappalto o la cessione sotto qualsiasi forma del Contratto, in tutto o in parte. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, verrà incamerato il deposito cauzionale definitivo ed il Contratto si risolverà di diritto.

Titolo 8

Norme finali

Art. 23. Trattamento dei dati personali

I dati personali conferiti dalle ditte partecipanti ai fini della partecipazione alla gara di cui al presente Capitolato, saranno trattati dalla Committente esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

Art. 24. Protocollo di legalità

L'appaltatore si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 9 gennaio 2012 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

La stazione appaltante non autorizzerà subappalti a favore delle imprese che hanno partecipato alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie.